

DELIBERA N. 22 /11/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ MEDIATEXT S.R.L. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA SATELLITARE CARTOMANZIA LOTTO SAT) PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL' ART. 5 TER, COMMA 3 DELLA DELIBERA N. 538//01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 20 gennaio 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101 recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee"* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 132 del 7 giugno 2008;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità – cont. n. 70/10/DICAM/PROC. 2144/ZD - datato 21 maggio 2010 e notificato in data 07 giugno 2010, con il quale è stata contestata alla società Mediatext S.r.l. esercente l'emittente televisiva satellitare Cartomanzia Lotto Sat – canale Sky 870 -, con sede in Modena (MO), alla via Franz Lehár 23 la violazione della disposizione contenuta nell'art. 5 ter, comma 3, delibera n. 538/01/CSP, in quanto sulla predetta emittente televisiva, il giorno 08 febbraio 2010, *"dalle ore 12.00 alle ore 16.00"* è stato diffuso un programma di televendita relativo a beni e servizi di cartomanzia, presentato da Silvana, in fascia oraria non consentita, in particolare dalle ore 14.02 circa alle ore 14.56 circa nel corso del quale compare in sovrapposizione sullo schermo la numerazione telefonica 0555608777 (servizio cortesia); nel corso della televendita la conduttrice dà informazioni ai telespettatori sull'uso delle carte di credito e della carta postapay per accedere al servizio reclamizzato e invita i telespettatori a chiamare; sullo schermo compare in sovrapposizione l'immagine di alcune carte di credito; nel corso della televendita la conduttrice riceve telefonate dai telespettatori e dispensa previsioni su argomenti di vario genere (es. rapporti sentimentali); sullo schermo compare un super

scorrevole con la scritta “ *per i tuoi problemi di amore lavoro fortuna le cartomanti del III millennio in privato per te. Chiama adessola cartomanzia non è una scienza si invita l’utente a mantenere distacco critico*”;

RILEVATO che la società in questione, esperito l’accesso agli atti del procedimento sanzionatorio in data 14 luglio 2010, nel presentare memoria difensiva in data 13 luglio 2010, nonché in sede di audizione, in data 23 settembre 2010, ha affermato che il programma televisivo oggetto della contestazione non è configurabile come televendita, come sostenuto da questa Direzione, bensì come telepromozione trasmessa in replica; inoltre, le numerazioni che appaiono in video non sono a valor aggiunto, bensì trattasi di numerazioni di rete fissa o mobile definite servizio cortesia o servizio informazioni, mentre “*le numerazioni che appaiono in video relative all’utilizzo con carta di credito comportano l’autorizzazione da parte del chiamante ad effettuare la transazione per usufruire del servizio offerto*”; infine, la parte ha sostenuto che sullo schermo compare un super scorrevole leggibile che invita l’utente a mantenere un distacco critico verso la cartomanzia e ha rilevato che, con delibera n. 176/09/CSP, in un caso analogo, si è disposta l’archiviazione del procedimento 1949/LF/MC;

RILEVATO che la Direzione contenuti audiovisivi e multimediali, con nota (prot. n. 421/10/DIC) del 4 ottobre 2010, ha richiesto alla Guardia di Finanza – Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e per l’Editoria di svolgere ogni approfondimento diretto ad accertare;

- a) la natura di telepromozione ovvero di televendita della programmazione televisiva in esame;
- b) la sussistenza di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica, o numerazioni telefoniche che, a loro volta, inducano all’utilizzazione di numerazioni per servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica soprattutto con particolare riferimento alle “*le numerazioni che appaiono in video relative all’utilizzo con carta di credito*” che “*comportano l’autorizzazione da parte del chiamante ad effettuare la transazione per usufruire del servizio offerto*”;

RILEVATO che la Guardia di Finanza, con apposite relazioni (prot. nn. 63603 e 74593) pervenute in data 3 novembre 2010 e 30 dicembre 2010, ha affermato che;

- a) “*i programmi oggetto del contesto possano farsi rientrare nel novero delle televendite. Ciò in quanto il servizio di cartomanzia viene proposto all’utente anche attraverso l’indicazione in sovrimpressione dell’importo da corrispondere per fruire del servizio telefonico offerto nel corso della trasmissione*”, ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. ii), d.lgs. 177/05 e 1, comma 1, lett. e), delibera n. 538/01/CSP;
- b) “*nessuna delle utenze telefoniche individuate nel corso del monitoraggio delle trasmissioni irradiate dalle emittenti televisive satellitari Cartomanzia Lotto sat..... e previste dal piano di numerazione nazionale, appaiono essere veicolate su altro numero telefonico a sovrapprezzo e/o a tariffazione specifica tipo 899*”;

CONNSIDERATO che, sussistono, nel caso di specie, tutti gli elementi, in punto di fatto e di diritto, per ricondurre il programma televisivo in questione alla categoria della televendita trasmessa in violazione dell’art. 5 ter, comma 3, delibera n. 538/01/CSP, sicché è irrilevante ai fini della qualificazione come televendita del programma televisivo in questione il fatto che i servizi siano o meno preregistrati e che siano o meno indicati come tali dall’emittente mediante la scritta in sovrimpressione “*mess. prom*” o “*telepromozione*” anziché “*televendita*”; infatti, gli inviti a chiamare in diretta le numerazioni mostrate in sovrimpressione al fine di acquistare le previsioni elaborate dagli esperti, approfittando della promozione, contengono già tutti gli elementi per individuare un’offerta al pubblico che, a norma dell’art. 1336 c.c., vale come proposta “*quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta*”. Tali inviti, infatti, indicano la causa (la compravendita del servizio), l’oggetto (la previsione di cartomanzia e il

relativo prezzo) e la forma (la digitazione dei numeri sulla tastiera telefonica) del contratto stipulando, sicché all'utente non resta che manifestare la sua accettazione della proposta contrattuale così formulata per aversi l'accordo delle parti;

RILEVATO che l'emittente in questione ha in effetti trasmesso in fascia oraria non consentita un programma di televendita di beni e di servizi relativi a cartomanzia;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 3, della succitata delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni e integrazioni, alle emittenti televisive è fatto divieto di trasmettere televendite di servizi di beni e di servizi relativi a cartomanzia tra le ore 7:00 e le ore 23:00;

RILEVATO che il comportamento dell'emittente televisiva Cartomanzia Lotto Sat integra la violazione della disposizione contenuta nell'art. 5 ter, comma 3 della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) a euro 258.228,00 (duecentocinquantomiladuecento ventotto/00) ai sensi dell'articolo 51, comma 2 lett. a), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la singola violazione rilevata nella misura del minimo edittale pari ad euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi poco elevata, in quanto il bacino di utenza dell'emittente satellitare è oggettivamente e notevolmente circoscritto rispetto a quello delle emittenti nazionali, essendo l'accesso limitato a coloro che ricevono il segnale diffuso via satellite;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha comunicato di aver intrapreso alcuna azione in tal senso, sicché deve ritenersi che le conseguenze della violazione non siano state eliminate o attenuate;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTO l'art. 5 ter, comma 3 della delibera n. 538/01/CSP;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Antonio Martusciello e Michele Lauria relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Mediatext S.r.l. esercente l'emittente televisiva satellitare Cartomanzia Lotto Sat – canale Sky 870- con sede in Modena (MO), alla via Franz Lehar 23 di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 22/11/CSP*” entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*delibera n. 22/11/CSP*”.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Napoli, 20 gennaio 2011

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Martusciello

IL COMMISSARIO RELATORE

Michele Lauria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola

